

*fonte: PMI.it - 5 marzo 2019*

Come fare domanda di riscatto di periodi non coperti da contribuzione: niente condono sui versamenti omessi, agevolazioni per datori di lavoro.

### **Riscatto contributi, nuove agevolazioni in vista**

La pace contributiva - che consente di riscattare fino a cinque anni di contributi - non è in alcun modo una possibile sanatoria per omessi versamenti ma serve esclusivamente a coprire eventuali periodi scoperti da contribuzione.

Come specifica l'INPS:

È una facoltà che permette di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Si tratta di precisazioni contenute anche nei modelli di domanda (modulo AP135) per il riscatto dei contributi, opzione introdotta - in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021 - dal provvedimento di riforma pensioni (articolo 20 del dl 4/2019) e riservata ai cosiddetti contributivi puri (lavoratori che non hanno contributi previdenziali versati prima del 31 dicembre 1995).

L'eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell'onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

### **Beneficiari**

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Ulteriore requisito: il beneficiario non deve essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

### **I periodi riscattabili**

· sono compresi fra la data di prima iscrizione alla previdenza (successiva al 31 dicembre 1995) e l'ultimo contributo pagato,

- deve trattarsi di periodi non coperti da contribuzione (ad esempio, a causa di un periodo di disoccupazione),
- il lavoratore può decidere quali periodi riscattare, nel limite massimo di cinque anni anche non continuativi,
- non è possibile riscattare periodi per i quali non sono stati pagati contributi dovuti.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019.

### **Come fare domanda**

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021 dal diretto interessato, dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine (previa acquisizione del consenso del soggetto interessato).

In tutte queste ipotesi, l'onere versato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

La domanda si presenta online attraverso il servizio dedicato INPS, tramite Contact Center ( 803 164 da rete fissa oppure 06 164164 da rete mobile), patronati e intermediari INPS, attraverso propri servizi telematici.

### **Casi particolari**

Per i lavoratori del settore privato, il riscatto può essere esercitato anche dal datore di lavoro, pagandolo con i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l'onere è deducibile dal reddito d'impresa e da lavoro autonomo.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, dei parenti e affini entro il secondo grado, in attesa dell'implementazione della procedura per l'invio telematico, le domande sono presentate utilizzando il modulo reperibile online.

### **Pagamento**

L'onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 60 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica

soluzione.

**Attenzione: le disposizioni potrebbero subire modificazioni in sede di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4.**

---

**ALLEGATI:**

- [Circolare 36 del 05 marzo 2019](#)
- [Domanda Riscatto Ricongiunzione Periodi Contributivi](#)